

## PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

### **ART. 1 – FINALITA'**

Finalità del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (siglato brevemente P.G.I.P.), in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo n. 41 e seguenti del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, e dell'art. 47 e ss. del DPR 495/92, R.E. del C.d.S, è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie "forme pubblicitarie" salvaguardando l'uniformità di arredo e le caratteristiche architettoniche, archeologiche, artistiche e ambientali del tessuto urbano e paesaggistico del territorio comunale della città di San Salvo (CH).

Il P.G.I.P. disciplina in particolare:

1. Le modalità di installazione delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, con le relative condizioni;
2. Il perfezionamento della procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Il P.G.I.P. si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.L. 16 dicembre 1992 n° 495) – ed alle loro successive variazioni e/o modificazioni ed integrazioni – Salvo le deroghe espressamente previste e consentite.

Il presente piano si uniforma altresì alle previsioni di cui :

Al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il quale sostituisce le Leggi Nazionali n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del 29/6/1939, abrogate dall'entrata in vigore del D.L. di cui sopra.

1. Al Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.141/21 del 21.03.90;
2. Al Piano Regolatore Generale (P.R.G. approvato con Deliberazione della Provincia n. 20/6 del 12.05.98 e pubblicato sul BURA n. 26 del 23.10.98;
3. Al Regolamento Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.03.98,
4. Alla delibera Commissario Prefettizio n. 35 del 18.01.94 di delimitazione di Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S.

### **ART. 2 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL P.G.I.P.**

**A** – Per la realizzazione del P.G.I.P., l'Amministrazione Comunale, ha tenuto conto della zonizzazione del vigente PRG, del Piano di Recupero del Centro Storico e della delimitazione di Centro Abitato.

**B** – le indicazioni di cui al precedente punto - **A** – costituiscono la base di valutazione per:

**1. La Classificazione** dei mezzi pubblicitari per il Comune di San Salvo, che amplia quella già presente nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., costituita attraverso la definizione di "gruppi tipologici" d'impianto pubblicitario;

**2. Le Tipologie e limiti di installazione** attraverso i quali il P.G.I.P., in completamento al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., pone i vincoli, le variazioni e le concessioni da questi demandate al P.G.I.P. al fine di porre in relazione a questi, limiti, divieti od ulteriori concessioni in merito al territorio ed al contesto architettonico in cui essi si collocano o si andranno a collocare.

### **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE**

In base al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che definisce in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il P.G.I.P. include, nei vari gruppi, ulteriori tipologie di impianto pubblicitario, riconducibili per analogia a quelle sinteticamente descritte dal Codice della Strada, definendo i seguenti gruppi tipologici:

**1. Gruppo A** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**affissioni semplici**”, manifesti o locandine cioè posti in opera **direttamente** su supporti murari o architettonici (pareti, recinzioni, muri, facciate ...) quali “affissioni a muro”, “affissioni precarie”, “affissioni nelle vetrine”, ovvero su elementi ad hoc in aggancio o appoggio ad altri elementi presente in ambito urbano e nel territorio.

1. **Gruppo B** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario realizzati allo scopo di contenere i messaggi pubblicitari effettuati con manifesti o locandine e definibili come “**affissioni su plance**”, cioè posti in opera **indirettamente** tramite “plance di affissioni a muro”, “plance di affissioni autoportanti”, “plance di affissione a bacheca
2. **Gruppo C** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili generalmente come “**cartellonistica**” ivi compresi i “cartelli”, le “preinsegne”. I “teloni tesi”. La “pubblicità dinamica”.
3. **Gruppo D** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**striscioni**” e “**stendardi**” oltre alla pubblicità tramite apposizione di “**bandiere**” e “**festoni**”.
4. **Gruppo E** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**impianti di pubblicità o propaganda tramite elementi di arredo urbano**” sono identificabili come “pubblicità nei cestini e nei cassonetti dei rifiuti” ovvero nelle “campane di raccolta differenziata”, pubblicità nelle cabine telefoniche”, “pubblicità negli orologi, transenne parapetonali, termometri e/o barometri”, “pubblicità sull’arredo urbano” (panchine, fioriere), “pubblicità nei bagni pubblici”, e nelle “fermate e pensiline bus” ecc..
5. **Gruppo F** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**segni orizzontali reclamistici**” apposti direttamente sulla superficie del piano stradale.
6. **Gruppo G** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**insegne di esercizio**” le scritte, le tabelle e simili, a carattere stabile, esposte esclusivamente nella sede di esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, d’arte o professione che contengono il nome dell’esercente e/o la ragione della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
7. **Gruppo H** – tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**pubblicità sui veicoli**”.
8. **Gruppo I** - tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come “**pubblicità fonica**”.
9. “**Ulteriori collocazioni pubblicitarie**” tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario che si vengono a collocare nelle “stazioni di servizio e nelle aree di Parcheggio” in ancoraggio ad “Edifici” non essendo di esercizio, nei “Cantieri Edili” o in presenza di “Chioschi e nelle Edicole” sono state oggetto di ulteriore analisi in quest’ultimo articolo.

Inoltre per tutti quei mezzi pubblicitari a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci ecc., la collocazione nel contesto ambientale dovrà essere ricondotta per analogia di ingombro fisico dell’impianto alle tipologie sopra indicate, per le quali alle pagine seguenti, sono precisate indicazioni normative analitiche.

## **ART. 4 – CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Il P.G.I.P. regola tutti gli impianti ed i mezzi pubblicitari

Il P.G.I.P. si attiene per quanto riguarda il dimensionamento degli impianti pubblicitari, le caratteristiche e la loro collocazione lungo le strade, alle direttive indicate dal **Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada** e, dove questi non interviene o demanda al Regolamento e/o P.G.I.P. comunale, provvede a dare la opportuna disciplina derogatoria

1. In base a quanto previsto del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., in relazione alle dimensioni degli impianti pubblicitari **“fuori dei centri abitati”**, il P.G.I.P. si adegua all’art.48.

1. In base a quanto previsto del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., in merito alle **caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari** non luminosi il P.G.I.P. si adegua all’art.49 ed all’art.50 se sono luminosi.
2. In base a quanto previsto del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., in relazione all’ubicazione **“lungo le strade”** dei mezzi pubblicitari **“fuori e dentro i centri abitati”** il P.G.I.P. si adegua all’art.51.

In base ai criteri architettonici, urbanistici, di decoro e salvaguardia dell’immagine ambientale e paesaggistica, della pubblica sicurezza incolumità e decoro, la commissione edilizia, potrà pronunciarsi in merito ad ulteriori vincoli ovvero limitare ulteriormente le dimensioni e/o le distanze dei limiti specifici di installazione di cui all’art.5 del presente P.G.I.P. stabilendo come base che:

### **A – Dimensioni e caratteristiche**

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni specifica tipologia; in ogni caso comunque si dovranno verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale – direttamente proporzionale alla larghezza della strada, al grado e alla qualità della fruibilità visiva, alla qualità e alla natura dell’intorno fisico visivo – sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi che con il profilo paesaggistico; inoltre:

1. Tutte le dimensioni e/o le distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell’impianto pubblicitario, del volume cioè che lo contiene, verificando la presenza di elemento o spigoli in aggetto anche attraverso la proiezione a terra della figura complessiva dell’impianto stesso;
2. Il perimetro di ancoraggio del volume posto alla base di un impianto pubblicitario posto in area pedonale, inoltre, non potrà subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad un’altezza di metri 2,2 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni;
3. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile;
4. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno risultare rifiniti accuratamente, sia quanto questo è esposto alla pubblica vista che in caso contrario;
5. Tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, dovranno essere posti in opera in modo da essere visibili e non intralciati da alcuno ostacolo fisso che ne impedisca la totale o parziale vista; nel caso alcuni impianti non risultino conformi a tali regole, può essere inoltrata richiesta di ricollocazione ovvero essi andranno rimossi;

6. In tutto il territorio comunale urbano e non, è vietata la collocazione di impianti di qualsiasi tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi;
7. Sono vietati segnali pubblicitari anche di ridotte dimensioni posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali di qualsiasi tipo o precariamente collegati ad accessori o attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura o del paesaggio;

### **B – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi**

Tutte le tipologie, i mezzi ed i sistemi di comunicazione pubblicitaria previsti dal P.G.I.P. possono essere realizzati con tecnologie e sistemi sia “non luminosi” che “luminosi”, illuminati con luce diretta e indiretta, riflessa o propria, ed in particolare dovranno assoggettarsi alle seguenti specifiche:

- 1- L'effetto cromatico dell'apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non creare situazioni disarmoniche nei confronti della preesistenza edilizia e/o paesaggistica; di pericolo per la viabilità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.49 comma 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.; in rapporto coordinato agli altri impianti pubblicitari;
- 2- La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione, in base a quanto specificato dall'art.50 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., alle condizioni del quale il Comune di San Salvo si attiene anche per le installazioni degli impianti pubblicitari luminosi collocati dentro i centri abitati, ad esclusione delle insegne pubblicitarie di esercizio luminose che sono soggette a quanto previsto dall'apposito titolo n.5.6 del presente regolamento;
- 3- La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a 2,5 metri da terra; la natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto di installazione dell'impianto pubblicitario per una valutazione corretta dei sistemi e delle modalità di installazione. L'uso di elementi e componenti di serie, in assenza di uno specifico disegno tecnico, potrà chiarito con foto comunque accompagnato da dichiarazione di conformità del manufatto e dei componenti alle normative di legge.

### **C – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

- 1- I limiti di installazione e le distanze stabilite dentro i centri abitati non valgono per impianti pubblicitari a prevalente fruizione pedonale collocati in corrispondenza delle aree pedonali o a traffico limitato, ovvero nel caso essi non siano visibili dall'utenza della strada;
- 2- La collocazione di impianti di affissione in stretta aderenza a spazi di parcheggio auto andrà attentamente valutata al fine di impedire che le auto in parte possano precludere o impedire la visuale dell'impianto ovvero rendere difficile l'opera di installazione o rimozione dei manifesti.

### **D – Considerazioni di carattere generale**

- 1- Gli annunci funebri andranno rimossi dai luoghi non degni del messaggio commemorativo e ricollocati su impianti realizzati a tale scopo e collocati in punti strategici od in aree di competenza pubblica quali chiese, uffici pubblici generali o di quartiere, aree pedonali verdi o pedonali commerciali, vicino alle scuole e/o istituti a carattere pubblico come cimiteri, conventi, anche limitrofi alle piazze ed ai luoghi di ritrovo purché contenuti ed impiegati senza che rechino danno alcuno al paesaggio urbano.
- 2- Tutti i sistemi ed i mezzi pubblicitari a “**carattere provvisorio**”, messi in opera dentro i centri abitati durante il corso delle manifestazioni di interesse sociale e culturale per la Città, fatto salvo i diritti di terzi, la pubblica incolumità e quanto obbligatoriamente stabilito dal Codice delle Strade (cfr: articoli che non demandano al Regolamento Comunale), potranno andare in deroga a quanto previsto a patto che vengano riportate, chiare e leggibili, le diciture od i marchi di patrocinio degli Enti Promotori;

- 3- Negli impianti sportivi o ricreativi pubblici o privati (stadi e campi sportivi, centri di ricreazione, circoli sportivi, palestre e palazzi dello sport, quartieri fieristici, teatri o centri congressi) la Ditta o l'Ente di gestione degli impianti stessi qualora l'Amministrazione Comunale lo richieda dovrà presentare un progetto di pianificazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di carattere annuale per 365 giorni, provvisorio da 7 a 15 giorni o temporaneo per meno di 7 giorni
- 4- I gestori dei cinema, teatri od altri esercizi di pubblico spettacolo, potranno presentare un progetto di installazione di impianti di affissione dei manifesti e/o delle locandine su plance a muro, su plance autoportanti o bacheche a muro o bacheche autoportanti, che abbia come ipotesi il coordinamento formale, dimensionale e cromatico ed un corretto posizionamento dei manifesti relativi agli spettacoli nello spazio pubblico; tale progetto dovrà essere sottoposto ad approvazione dell'Amministrazione Comunale attraverso i propri organi tecnici di competenza e fatto oggetto, in forma di allegato, per la stipula della relativa convenzione di messa in opera di tali impianti;

## **ART. 5 – TIPOLOGIE E LIMITI SPECIFICI DI INSTALLAZIONE**

### **GRUPPO - A**

#### **5.1 – AFFISSIONI SEMPLICI**

##### **5.1.1 – AFFISSIONI A MURO**

Sono da considerarsi **abusive**, in base all'art.51 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo C.d.S., le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

##### **5.1.2 – AFFISSIONI PRECARIE**

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è **vietata** la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi, recinzioni od altro ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

##### **5.1.3 – AFFISSIONI NELLE VETRINE**

E' consentita l'affissione sulla superficie vetrata delle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, con le limitazioni previste in materia di insegne di esercizio collocate su vetrine.

### **GRUPPO - B**

#### **5.2. – AFFISSIONI SU PLANCE**

##### **5.2.1 – AFFISSIONI SU PLANCE A MURO**

Manufatto monofacciale su supporto murario che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitarie o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei; la forma e le dimensioni devono essere coordinate e studiata per una corretta collocazione all'interno di superfici e/o riquadrature murarie a garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante; le strutture di impianto devono essere realizzate in accordo con le norme di cui all'art.4 del presente P.G.I.P. e con le seguenti ulteriori specifiche.

**A- Dimensioni e caratteristiche**

1. Per le plance di affissioni a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 300x600 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione
2. Tutti gli impianti di supporto per le affissioni dovranno essere ricondotti ad un modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli organismi tecnici competenti nominati dall'Amministrazione Comunale
3. La plancia a muro dovrà essere distanziata in modo da permettere un minimo di areazione retrostante il pannello ed impedire quindi fenomeni di condensa ed umidità stagnante
4. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute ad incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione
5. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o in fusione di ghisa, colorati di “**nero antracite**” e con forme tradizionali per gli ambienti storici (**Centro Storico ed ex Centro Storico**), mentre di “**verde scuro**” quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale in tutte le altre Zone caratterizzati da linee di materiali più attuali e moderni, in particolare gli impianti destinati alle informazioni istituzionali dovranno essere in tutte le Zone di colore preferibilmente “grigio antracite”; gli impianti destinati “agli avvisi funebri” dovranno essere di colore “grigio antracite” e recheranno una piccola targa/tabella con la scritta “Avvisi Funebri”
6. Sui muri di recinzione privi di decorazione o segni particolari di progetto, si possono inserire plance per affissioni a condizione che tutto lo sviluppo del muro verso la pubblica via sia coinvolto in un progetto che definisca i criteri di collocazione in funzione delle dimensioni, della presenza di zoccolo e/o cornici; nel caso la superficie massima copribile dovrà essere inferiore al 50% della superficie totale, mentre l'altezza delle plance non potrà mai superare quella del manufatto edilizio preesistente; le plance per affissioni a muro potranno avere una sporgenza massima di cm. 10; non sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte
7. Sono vietate le plance poste su recinzioni “a giorno” o su rete metallica, steccati o simili sia a carattere stabile o provvisorio

**B – Ubicazione e zonizzazione**

1. Nelle zone, escluse **Centro Storico ed ex Centro Storico**, sono ammissibili solo impianti collocati sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada
2. Le plance di dimensioni superiori a 3 metri quadri sono consentite solo nelle altre Zone, escluse (**Centro Storico ed ex Centro Storico**).

**C – Ubicazione lungo le strade**

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. mt.15,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;  
mt. 12,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.  
mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
2. Le distanze indicate al punto 1 non sono rispettate per le plance a muro collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, al fabbricato;
3. Per quanto non espressamente derogato ai punti 1 e 2, per l'ubicazione lungo le strade, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 del R.E. al C.d.S.

## 5.2.2 – AFFISSIONI SU PLANCE AUTOPORTANTI

Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei; impianti realizzati in accordo alle norme di cui all'art.4 del presente regolamento alle seguenti ulteriori specifiche.

### A – Dimensioni e caratteristiche:

1. Per le affissioni su plance autoportanti le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 300x600 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione;
2. Tutte le plance, ove consentite, non dovranno superare, all'interno dei centri abitati, la superficie utile di 18 metri quadri per ogni lato di affaccio con un massimo di 2 lati di affaccio;
3. Tutte le plance devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionato a non meno di ml. 1 dal piano stradale, in accordo all'art.49 comma 5 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C. d. S., e ad un'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a ml. 6;
4. Tutti gli impianti di supporti alle affissioni dovranno essere ricondotti ad un modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli organismi tecnici competenti nominati dall'Amministrazione Comunale;
5. Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma dovranno essere progettati e realizzati nelle opportune forme idonee allo scopo;
6. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici;
7. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato od in fusione di ghisa, colorati di “**nero antracite**”, con forme tradizionali per gli ambienti storici (**Centro Storico ed ex Centro Storico**), mentre quelli destinati alle esposizioni di pubblicità commerciali in tutte le **altre Zone** dovranno essere caratterizzati da linee e materiali più attuali e moderni di colore “verde scuro”; in particolare gli impianti destinati alle affissioni istituzionali dovranno essere in tutte le zone preferibilmente di colore “grigio antracite”; gli impianti destinati agli “Avvisi Funebri” dovranno essere preferibilmente di colore “nero antracite” e recheranno una piccola targa/tabella con la scritta “Avvisi Funebri”.

### B – Ubicazione e zonizzazione

1. Nelle zone, escluse **Centro Storico ed ex Centro Storico**, sono ammissibili solo impianti collocati sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada
2. Le plance di dimensioni superiori a 3 metri quadri sono consentite solo nelle altre Zone, escluse (**Centro Storico ed ex Centro Storico**).

### C – Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. mt.15,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
2. mt. 12,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.  
mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;

3. Le distanze indicate al punto 1 non sono rispettate per le plance collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, al fabbricato, o in mancanza di fabbricato, ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;

4. Per quanto non espressamente derogato ai punti 1 e 2, per l'ubicazione lungo le strade, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 del R.E. al C.d.S.

#### **D – Posizionamento dei manifesti**

Rispetto alla loro collocazione, al flusso visivo ed al traffico veicolare o pedonale, le affissioni su plancia autoportante, previste dal P.G.I.P., vengono qui di seguito definite come:

- **Affissioni di tipo A** – costituite cioè da un messaggio pubblicitario unico (poster) anche se composto da più manifesti, ed occupante l'intera plancia;
- **Affissioni di tipo B** – costituite cioè da messaggi pubblicitari multipli composti da più manifesti occupanti l'intera plancia.

In base a tali definizioni vengono specificate le seguenti condizioni di posizionamento dei manifesti:

1. Se la plancia è posta sul marciapiede parallelamente alla strada e comunque a distanza regolamentare rispetto a quanto previsto dal C.d.S. e dal P.G.I.P. sull'affaccio che da verso il lato strada, potranno essere collocati a scelta affissioni di tipo A e/o B, purché l'approccio visivo del messaggio pubblicitario o di comunicazione avvenga in condizioni di sicurezza ovvero dando la precedenza alla tipologia di approccio visivo principale: veicolare, allora collocheremo affissioni di tipo A; pedonale allora collocheremo affissioni di tipo B; mentre sul lato di affaccio al marciapiede si possono inserire solo affissioni di tipo B
2. Se la plancia è posta sul marciapiede, e comunque a distanza regolamentare rispetto a quanto previsto dal C.d.S. e dal P.G.I.P., ed in posizione perpendicolare ad una strada a doppio senso di marcia, va posta una affissione di tipo A sul margine destro del relativo flusso di traffico veicolare ed una affissione di tipo B sul retro dello stesso, valgono le stesse considerazioni se la strada risulta essere a senso unico.
3. Se la plancia è posta tra marciapiede e strada, e comunque a distanza regolamentare rispetto a quanto previsto dal C.d.S. e dal P.G.I.P., ed in posizione perpendicolare alla strada, valgono le stesse regole di cui al precedente punto 2; se è posta parallela sono consentite soltanto le affissioni di tipo B.
4. Se la plancia è posta all'interno di un'area di spartitraffico, e comunque a distanza regolamentare rispetto a quanto previsto dal C.d.S. e dal P.G.I.P., ed in posizione parallela, obliqua o perpendicolare alla strada, sono consentite esclusivamente affissioni di tipo A.
5. Se la plancia è posta in aderenza ad un muro e si affaccia direttamente sulla strada, sono consentite esclusivamente affissioni di tipo A.
6. Se la plancia è posta in aderenza ad un muro, ma prospiciente ad un marciapiede, e comunque a distanza regolamentare da quanto previsto dal C.d.S. e dal P.G.I.P., possono essere collocati sia affissioni di tipo A che di tipo B indifferentemente dal flusso veicolare o pedonale
7. Se la plancia è posta su viali o zone ad esclusivo uso pedonale possono essere posizionate a scelta affissioni di tipo A o di tipo B.

#### **E – Verifica del posizionamento dei manifesti**

Premesso che può essere posizionata l'installazione "bifacciale" di manifesti su plance autoportanti solo nel caso in cui vi sia una distanza maggiore o uguale a metri 2 del fronte retrostante la plancia da un confine di proprietà o da un muro che possa anche solo in parte precluderne la vista, per un controllo ed indirizzo relativo alla specifiche sopra elencate si applicano le seguenti condizioni di

installazione che prevedono l'applicazione di un bollo colorato di identificazione del diametro di 5 cm.

1. Nel caso un manifesto su plancia non abbia approccio visivo su di un lato ovvero tale approccio risulti limitato o condizionato a situazioni di scarsa visibilità si vieta l'affissione sul lato non visibile e sul margine superiore del montante laterale destro del fronte della plancia relativo alla presente norma va posto un bollo di "colore rosso"
2. Nel caso sia obbligatoria l'affissione a "tutto formato" di tipo A sul margine superiore del montante laterale destro del fronte della plancia relativo alla presente norma va posto un bollo di "colore giallo"
3. Nel caso sia consentita l'affissione multipla di tipo B, o si consente la libera scelta del tipo di affissione non va posta alcun bollo colorato
4. A parità di approccio visivo, sempre per quanto concerne le affissioni a tutto formato o multiple, va data precedenza alla maggiore utenza (pedonale o veicolare) e/o al minore rischio di approccio visivo relativo alle ipotetiche condizioni di lettura ed applicati di conseguenza i rispettivi bolli colorati di identificazione.

### 5.2.3 AFFISSIONI A BACHECA

Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, o posto in aderenza ad una parete, che è finalizzato alla diffusione di messaggio di comunicazione sociale, culturale o politica tramite apposizione di manifesti, giornali o locandine; possono essere realizzati con strutture a telaio semplice o apribile a compasso, con rete, vetro o plexiglass di protezione; l'autorizzazione per l'apposizione di bacheche è vietata per attività commerciali indirizzate alla vendita di prodotti e/o servizi a scopo di lucro e può essere rilasciata, da parte dell'Amministrazione Comunale soltanto ad Enti, Associazioni e/o Attività di pubblico interesse; a tal fine l'Amministrazione Comunale potrà predisporre in allegato al P.G.I.P., un apposito progetto esecutivo di tali strutture al fine di garantire un corretto adeguamento coordinato dei modelli, delle forme, delle dimensioni e dei colori; gli impianti a bacheca dovranno essere realizzati in accordo alle norme di cui all'art.4 del presente regolamento e alle seguenti ulteriori specifiche:

Per le agenzie immobiliari, sono consentite le installazioni di bacheche a muro, nel rispetto della normativa di cui al presente piano relativa alle affissioni su plance a muro.

#### **A – Dimensioni e caratteristiche**

Per quanto concerne le dimensioni e le modalità di installazione le affissioni a bacheca dovranno attenersi a quanto prescritto dal presente regolamento per le affissioni su plancia a muro, se ancorate a parete, o alle norme per affissioni su plancia autoportante, se provviste di struttura di sostegno autoportante o ancorate direttamente a terra; non potranno comunque avere dimensioni superiori a cm. 100x140 (intesi sia in posizione orizzontale che verticale).

#### **B – Ubicazione e zonizzazione**

L'installazione di tali sistemi è concessa in ogni parte del territorio comunale a patto che non danneggino, nella loro collocazione, il decoro architettonico-ambientale e si inseriscano in piena armonia formale con l'intorno fisico in cui si andranno a collocare.

#### **C – Ubicazione lungo le strade**

L'ubicazione lungo le strade di tali impianti è condizionata alle norme già citate per le plance a muro e per le plance autoportanti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

## **GRUPPO – C**

### **5.3. – CARTELLONISTICA**

#### **5.3.1. – CARTELLI**

Si parla di cartelli per tutti quegli impianti pubblicitari bifacciali o monofacciali supportati da una idonea struttura di sostegno, ovvero opportunamente agganciati a superfici murarie o autoportanti, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi; utilizzabili su di uno o su entrambi i lati anche per messaggi diversi; devono in ogni caso essere realizzati in accordo alle norme di cui all'art.4 del presente regolamento ed alle seguenti ulteriori specifiche:

#### **A – Dimensioni e caratteristiche**

1. Ove è consentito, all'interno e fuori dei centri abitati i cartelli non potranno superare la superficie utile complessiva massima di 6 metri quadri per ogni lato di affaccio con massimo di due lati di affaccio;
2. I cartelli dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi sia posto a non meno di metri lineari 1,5 dal piano stradale), ed ad una altezza massima da terra per la totalità dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a metri lineari 6 eccetto per quei cartelli che, ove è concesso, risultano in aderenza ed ancoraggio a strutture murarie od impalcature di cantiere
3. Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo
4. Non sono ammesse collocazioni di manifesti su cartelli anche se questi non sono provvisoriamente utilizzati

#### **B – Ubicazione e zonizzazione**

1. Nelle Zone (**Centro ed ex Centro Storico**) è vietata la collocazione di cartellonistica di qualsiasi dimensione e su qualsiasi supporto.
2. Nelle altre Zone è consentita la loro collocazione nel pieno rispetto del C.d.S. nonché del presente P.G.I.P..

#### **C – Ubicazione lungo le strade**

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. mt.15,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
2. mt. 12,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.  
mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
3. Le distanze indicate al punto 1 non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, al fabbricato, o in mancanza di fabbricato, ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
4. Per quanto non espressamente derogato ai punti 1 e 2, per l'ubicazione lungo le strade, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 del R.E. al C.d.S.

### 5.3.2. PREINSEGNE

Sono da considerarsi tali i manufatti realizzati a forma rettangolare completati da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzati su supporto bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce supportato da una idonea ed unica struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (commerciale, artigianale, di servizio ecc...) ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Le preinsegne non dovranno per colore e caratteristiche confondersi con la segnaletica direzionale, a tale scopo non dovranno essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta e non potranno essere realizzate in modo da avere luminescenza per luce riflessa (vietata la catarifrangenza).

#### A – Dimensioni e caratteristiche

Le preinsegne dovranno attenersi ai concetti dimensionali contenuti nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. di cui all'art.48 comma 3, dovranno pertanto avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 metro x 0,20 metri e superiori di 1,50 metri x 0,30 metri. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno, la quale dovrà essere tale da impedire la rotazione delle preinsegne evitando con ciò la pericolosità dell'installazione sia all'utenza pedonale che veicolare, di un numero massimo di sei preinsegne omogenee tra loro per dimensioni per ogni singola installazione.

#### B – Ubicazione e zonizzazione

1. Sono vietate nelle vie e piazze del **CENTRO ABITATO**.
2. **C – Ubicazione lungo le strade**

Trattandosi di elemento segnalatorio pur non facendo parte della categoria della segnaletica direzionale dalla quale vi è l'obbligo di differenziarsi per colore e assenza di luce riflessa per rifrangenza, le preinsegne dovranno rispettare le seguenti norme:

1. mt. 10,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
2. mt. 8,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.  
mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
3. Le distanze indicate al punto 1 non sono rispettate per le preinsegne collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, al fabbricato, o in mancanza di fabbricato, ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
4. Per quanto non espressamente derogato ai punti 1 e 2, per l'ubicazione lungo le strade, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 del R.E. al C.d.S.

### 5.3.3– PUBBLICITA' DINAMICA

Tali impianti pubblicitari sono costituiti da elementi e mezzi che nel loro complesso possono essere assimilabili ai cartelli; la loro peculiarità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico – digitali che opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento; il Comune di San Salvo si riserva la facoltà di installare tali impianti pubblicitari dinamici in luoghi e in punti che saranno individuati a cura della stessa Amministrazione e che saranno oggetto di particolari modalità di realizzazione,

installazione, gestione e durata di persistenza sul territorio di tali impianti; nel frattempo l'Amministrazione si dichiara disponibile a raccogliere proposte e suggerimenti che potrà fare propri; tali impianti dovranno essere comunque realizzati in accordo alle norme di cui all'art.4 del presente P.G.I.P. e, per quanto attiene al loro dimensionamento e posizionamento sono soggetti agli stessi limiti dei cartelli ed alle seguenti ulteriori specifiche.

#### **A – Dimensioni e caratteristiche**

1. Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli
2. E' vietato installare tale tipo di pubblicità ancorata agli edifici privati, ed in ogni caso sui tetti. E' concessa, di norma, la loro installazione in corrispondenza di parcheggi, autostazioni o luoghi interessati a manifestazioni sportive, o comunque luoghi di proprietà e controllo pubblico, sempre comunque nella piena salvaguardia del patrimonio architettonico ambientale e nel rispetto del Codice della Strada. E' possibile anche l'installazione su luoghi privati esposti alla pubblica visione.

Queste tipologie di impianto devono essere considerate nella loro dimensione e posizione spaziale in funzione della distanza e del modo di fruizione visiva ovvero nel mutare del messaggio stesso nel trascorrere del tempo (in alcuni casi in movimento esso stesso) e per tanto si deve attuare una accurata valutazione dell'impatto visivo ed ambientale da allegare alla Richiesta di Autorizzazione.

La non adeguata progettazione ed installazione di tali forme pubblicitarie (correttamente percepibili solo in particolari condizioni, per esempio stando perfettamente fermi o seduti) può portare a fenomeni di instabilità dell'equilibrio fisico e/o visivo, disorientamento momentaneo, mancanza improvvisa dell'attenzione ovvero abbagliamento ed accecamento momentaneo della vista e per tanto si rende obbligatoria una attenta verifica preventiva di tali fenomeni, verifica che deve essere debitamente illustrata nella documentazione progettuale allegata alla suddetta Richiesta di Autorizzazione, allegando eventualmente anche una videocassetta o quant'altro che illustri, attraverso analoghe installazioni, le caratteristiche dell'impianto e le modalità tecniche di realizzazione

#### **B – Ubicazione e zonizzazione**

E' vietata, in ogni caso, la pubblicità in forma stabile con tali sistemi aventi dimensioni superiori a **mq. 0,80** nella zona "ex Centro Storico" e "Centro Storico", fermo restando il **divieto assoluto** nella zona del "Quadrilatero" del Centro Storico ( come definita nella tavola 5b del Piano di Recupero). Qualora venga richiesta l'installazione provvisoria di tali impianti per periodi limitati, max 15 gg., essi potranno collocarsi in qualsiasi ambito urbano a patto che in ogni caso vengano garantite le condizioni generali prescritte dal presente articolo; è vietata in ogni caso la loro collocazione in prospicenza e/o all'intorno visivo di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e/o aventi caratteristiche architettoniche di pregio.

#### **C – Ubicazione lungo le strade**

L'impiantistica pubblicitaria dinamica risulta soggetta all'art.51 comma 11 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S. che vieta tali cartelli in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli se avente un periodo di variabilità del messaggio pubblicitario inferiore ai 10 minuti ed in ogni caso deve rispettare tutte le specifiche di posizionamento prescritte per i cartelli dal presente regolamento.

## GRUPPO D

### 5. 4.1 STRISCIONI – STENDARDI – BANDIERE – FESTONI

Elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente, alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse, oltreché per la promozione di marchi ed attività imprenditoriali solo in presenze di cantieri o di manifestazioni sportive. Possono essere in tela, di cotone impermeabile, in tela plastificata o in PVC e luminosi solo per luce indiretta; realizzate in accordo alle norme di cui all'art.4 del presente P.G.I.P. ed alle seguenti ulteriori specifiche.

#### A – Dimensioni e caratteristiche

1. Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli;
2. Per la messa in opera degli “striscioni” a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio, sostegno ed ancoraggio) di portalampade o lampioni ovvero di pali tranviari e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci. L'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale, urbano e paesaggistico.
3. La collocazione degli “striscioni”, simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di metri 5 della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore metri 50;
4. L'esposizione di “striscioni e stendardi” è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per l'esposizione di striscioni nei cantieri e nelle manifestazioni sportive la durata sarà quella di ogni singolo evento (durata di apertura del cantiere e durata della manifestazione sportiva);
5. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa ai balconi e nei parapetti degli stessi sotto forma di “festoni e bandiere” eccetto per brevi periodi in occasioni di manifestazioni temporanee e con forme e colori adatte all'ambiente architettonico e paesaggistico in cui andranno a collocarsi.

#### B – Ubicazione e zonizzazione

1. Gli “striscioni” attraverso le vie non possono essere ammessi nelle Zona **CENTRO STORICO**; tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre Zone in occasione di manifestazione a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive ovvero eventi di pubblico interesse. Eventuali deroghe motivate possono essere concesse previo nulla osta degli uffici competenti, in ottemperanza dell'art.4 del presente P.G.I.P..
2. Gli “stendardi”, caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale (da verificarsi in sede progettuale per forma dimensioni e colori) possono essere inseriti anche nelle Zone non concesse al punto 1 ed anche su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità privata, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia per forma si adatti al contesto architettonico, il supporto (proprio, su palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici ecc...) sia studiato attentamente in funzione di ogni particolare situazione ed il telo, PVC o quant'altro sia preferibilmente di colore chiaro e a superficie opaca.

3. Le “bandiere” per la loro peculiarità sono sempre ammesse per occasioni temporanea o per limitati periodi festivi tranne nel caso che esse siano installate per una sola attività commerciale; in questo ultimo caso dovrà essere giustificato e progettato il loro posizionamento; è comunque vietata l’installazione di bandiere a carattere pubblicitario nelle zone di cui al punto 1. Sia le bandiere che gli elementi che le sostengono devono essere costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici realizzati con strutture calcolate al vento, colorate in modo da rispettare il decoro della città e posizionate in luoghi che non siano di intralcio e di pericolo al traffico e poste in situazione di riposo ad una altezza maggiore di metri 3,5 per le vie o zone pedonali, e di metri 4,5 per le strade percorse da autoveicoli
4. I “festoni” possono essere inseriti anche nelle zone di cui al punto 1 ed anche su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità privata, purché la loro collocazione sia studiata attentamente in funzione di ogni particolare; possono anche essere accettate soluzioni trasversali alle vie, adatte a periodi legate a particolari manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell’intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l’altezza minima da terra sarà di metri 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via e perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

### **C – Ubicazione lungo le strade**

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1.mt.10,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
2. mt. 8,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
- mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
- 3.Le distanze indicate al punto 1 non sono rispettate per quelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, al fabbricato, o in mancanza di fabbricato, ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e o impedita capacità motoria;
4. Per quanto non espressamente derogato ai punti 1 e 2, per l’ubicazione lungo le strade, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 51 del R.E. al C.d.S.

## **GRUPPO – E**

### **5.4. PUBBLICITA’ CON SISTEMI DI ARREDO URBANO**

Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano e che nell’insieme svolgono, in parte, una funzione di pubblico interesse; sono autorizzabili collocazioni di mezzi pubblicitari inseriti su fioriere, orologi, termometri o barometri, transenne parapetonali, cassonetti, cestini per rifiuti, campane raccolta differenziata per rifiuti, panchine, pensiline di attesa bus, paline di fermata bus ecc..., attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l’immagine dello spazio urbano in cui sono collocati. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare le tipologie degli elementi di arredo con funzione anche di mezzo pubblicitario da collocare in una o più aree urbane e di affidarne l’installazione e la gestione a soggetti privati dietro la stipula di apposita convenzione che ne disciplini i termini per

l'installazione e la gestione di tali impianti; essi saranno comunque soggetti alle norme generali di installazione previste dall'art.4 del presente P.G.I.P. ed alle seguenti ulteriori specifiche:

#### **A – Dimensioni e caratteristiche**

Tali impianti pubblicitari si uniformeranno a quelli che per tipologia, forma, dimensione e caratteristiche risulteranno ad essi più simili (i cartelli, le plance od altro) e comunque andranno considerati per la loro qualità di inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e con il contesto urbano circostante;

#### **B – Ubicazione e zonizzazione**

Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto in cui andranno a collocarsi.

#### **C – Ubicazione lungo le strade**

L'installazione di tali mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade, è condizionato al rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e alle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione tranne che se ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore 3 metri quadrati fuori dai centri abitati e 2 metri quadrati all'interno dei centri abitati, in questo caso infatti non si applicano le distanze rispetto ai cartelli e ad altri mezzi pubblicitari. Dentro i centri abitati essi dovranno avere colorazione "verde scuro" o "grigio antracite" e andranno posizionati secondo i criteri che verranno di volta in volta stabiliti, a seconda delle tipologie dell'impianto, per ragioni di opportunità, per caratteristiche della sede stradale e per peculiarità specifiche dell'elemento di arredo. Ubicazioni e caratteristiche, le precedenti, che dovranno comunque essere specificate ed identificate nel progetto che verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

### **GRUPPO – F**

#### **5.5 SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

Riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive o con vernici stradali, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici solo in occasione di eventi del tutto eccezionali, di manifestazioni sportive che ne giustificano il loro provvisorio inserimento.

#### **A – Dimensioni e caratteristiche**

Non vi sono limiti particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono essere realizzati con materiali rimovibili, per quanto concerne gli adesivi, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi o sulle vernici in base all'art.49 comma 6 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo C.d.S..

#### **B – Ubicazione e zonizzazione**

Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

#### **C – Ubicazione lungo le strade**

Si consiglia comunque, qualora siano soddisfatte le considerazioni sopra elencate, di evitare tali forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazione stradali di pregio od in zone ad alto valore urbano.

## **GRUPPO – G**

### **5.6. INSEGNE DI ESERCIZIO**

Appartengono a questo gruppo tutti i mezzi pubblicitari direttamente collegati al luogo ove si svolge l'attività o l'esercizio economico cui la pubblicità (insegna di esercizio) fa esplicito riferimento ovvero tutti quei sistemi e mezzi pubblicitari che si collocano nelle aree di pertinenza dell'attività, in appoggio o in aderenza a manufatti architettonici od a luoghi strettamente connessi all'architettura;

#### **5.6.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'applicabilità delle norme contenute nel presente regolamento., interessa tutto il territorio comunale con limitazioni per la zona “**Zona A**” “**Centro storico**” del vigente Piano Regolatore Generale, ove sono operanti le norme del Piano di Recupero.

#### **5.6.2 – DISPOSIZIONI**

E' fatto obbligo, all'interno del territorio comunale, nel caso in cui necessiti l'esigenza di installare una insegna di esercizio per contraddistinguere e segnalare una attività commerciale, artigianale, industriale, professionale, ecc., di attenersi alle disposizioni che seguono:

#### **5.6.3 – Installazioni**

##### **ZONA “A” centro Storico:**

- a) Sono vietate quelle insegne per le quali se ne richiede l'installazione sopra il tetto dello stabile dove si esercita l'attività, su suolo pubblico(marciapiedi, ecc.) e comunque in una ubicazione diversa da dove si svolge l'attività per la quale l'insegna è richiesta.
- b) Non sono consentite insegne “a bandiera” rispetto al fronte del fabbricato, aggettanti sul suolo pubblico (marciapiedi, ecc) ;
- c) Le insegne non devono in nessun caso occultare e/o alterare le linee architettoniche originali dell'edificio, ne i particolari decorativi delle facciate;
- d) Di norma le insegne, poste in aderenza alle strutture murarie, devono essere realizzate entro il profilo delle relative aperture e non possono sporgere rispetto al piano della facciata più di quanto consentito dal vigente regolamento edilizio (art. 40);
- e) Le insegne non possono avere il fondo luminoso, ma solo eventualmente scritte composte da lettere illuminate singolarmente;
- f) Le targhe professionali e/o di attività di servizio devono essere applicate sul portone o, se sul muro, in apposite cornici che le contengono, riunendole se sono più d'una.
- g) Potranno essere autorizzabili le insegne di esercizio ricavate direttamente sulle vetrine espositive dell'attività, o sulle finestre delle stesse. Dette vetrine o finestre, le quali di fatto assumono i connotati di insegna a seguito dell'apposizione sulle stesse di lettere, logo tipo e marchi identificativi dell'attività, non potranno però accogliere ulteriori messaggi pubblicitari ne tantomeno locandine o quant'alto che possa essere identificato come ulteriore forma o messaggio pubblicitario.

## **RESTANTE TERRITORIO COMUNALE :**

- h) fermo restando le disposizioni contenute dal Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, le insegne di esercizio al di fuori della Zona "A" Centro Storico sono consentite subordinatamente al rispetto delle norme sugli "aggetti su spazi pubblici", disciplinate dal Regolamento Edilizio vigente (art. 40).
- i) Sono vietate quelle insegne per le quali se ne richiede l'installazione sopra il tetto dello stabile dove si esercita l'attività, nonché sul suolo pubblico (marciapiedi, ecc.) e comunque in una ubicazione diversa da dove si svolge l'attività per la quale l'insegna è richiesta.
- l) Potranno essere autorizzabili le insegne di esercizio ricavate direttamente sulle vetrine espositive dell'attività, o sulle finestre delle stesse. Dette vetrine o finestre, le quali di fatto assumono i connotati di insegna a seguito dell'apposizione sulle stesse di lettere, logo tipo e marchi identificativi dell'attività, non potranno però accogliere ulteriori messaggi pubblicitari né tantomeno locandine o quant'altro che possa essere identificato come ulteriore forma o messaggio pubblicitario.

### **5.6.4 – Tipologie e strutture**

Le insegne di esercizio installate nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 4.1, nel "centro Storico", :

-dovranno essere realizzate in legno o metallo, con l'accortezza che queste ultime nel loro aspetto estetico si avvicinino al color bronzo o del ferro battuto.

-sono vietate insegne di plastica con il sistema retroilluminante in trasparenza o scatolare.

Sono consigliabili scritte a lettere semplici o scatolate, con sistema illuminante posto sul retro delle lettere, in modo da ottenere l'illuminazione riflessa dal retro; è altresì consigliabile l'illuminazione indiretta delle insegne realizzate con il sistema delle lettere semplici o scatolate, mediante l'installazione di ampole in vetro chiaro con supporti in ferro battuto o similare, o comunque con faretti o similari, i quali consentano di illuminare l'insegna indirettamente, assieme a tutto il contesto ambientale dove l'insegna è collocata.

In tutti gli casi e per la restante parte del territorio, si rimanda alle norme del Codice della Strada:

### **5.6.5 – Dimensioni**

Le dimensioni delle insegne di esercizio installate fuori del Centro Abitato devono avere le dimensioni limite di cui all'art. 48, co.1, del Regolamento di Esecuzione al CdS.

Entro il centro abitato e le aree edificabili del vigente PRG, le dimensioni delle insegne di esercizio non possono superare la superficie di 3,00 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati che possono raggiungere la superficie max di mq. 10,00.

### **5.6.6 – Normative**

Qualsiasi soluzione scelta sul tipo di insegna da installare, dovrà comunque essere adottata nel rispetto delle norme giuridiche e tecniche che disciplinano la materia specifica: norme e normative

elettriche, norme e normative meccaniche. A tale proposito si richiede una dichiarazione a firma del titolare o del legale rappresentante dell'attività o del produttore o del fornitore dell'insegna di esercizio per la quale si richiede l'installazione, nella quale dichiarazione si certifica che quanto si andrà ad installare è stato progettato e costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## **5 – NORME TRANSITORIE**

L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo., decorre, per l'installazione di nuove insegne, dal quindicesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Relativamente all'adeguamento delle eventuali insegne di esercizio esistenti e non a norma, viene concesso un termine massimo di 180 (centottanta) giorni di tempo, a decorrere sempre dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione, entro il quale termine dovrà essere presentata una nuova domanda per l'installazione della nuova insegna, concepita nel rispetto delle disposizione del presente articolo.

Le insegne e/o le strutture di sostegno di insegne esistenti ed insistenti su suoli pubblici, prive di autorizzazioni a suo tempo concesse, dovranno essere rimosse a cura del titolare dell'esercizio, entro 30gg dall'avviso di notifica, con avvertenza, che in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio il Comune, con addebito delle spese.

## **GRUPPO – H**

### **5.7. PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

La pubblicità sui veicoli effettuata in modo luminoso per luce diretta e non o con pellicole rifrangenti deve attenersi a quanto disposto dall'art.57 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.

## **GRUPPO – I**

### **5.8 PUBBLICITA' FONICA**

In base a quanto previsto dall'art.59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. ai fini di cui all'art.157 del C.d.S., con qualsiasi mezzo fisso o mobile (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori) non è consentito effettuare pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, se non nel rispetto del seguente orario: dalle **ore 09,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 16,30** alle **ore 19,30**. Nel periodo estivo ( **15 giugno 15 settembre**) dalle **ore 09,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 17,00** alle **ore 20,00**; in deroga a quanto sopra possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco; per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della Legge 24 aprile 1975, n.130. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

La pubblicità fonica fuori e dentro dai centri abitati è autorizzabile dall'Ente proprietario della strada o dal Sindaco solo se svolta in orari compatibili con la normativa relativa all'inquinamento acustico e con le ordinanze ordinarie e straordinarie del Sindaco; sono comunque vietati messaggi pubblicitari sonori in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo ed in tutti i luoghi in cui espressamente la Legge ne specifica il divieto.

## 5.9 VOLANTINAGGIO

Lo svolgimento di propaganda pubblicitaria mediante la distribuzione, anche con mezzi mobili, di manifestini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario è disciplinata dall'art.30 del Regolamento Comunale per L'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità il quale prevede quanto segue:

- a – è vietato il lancio o la distribuzione sciolta su vie e/o piazze pubbliche;
- b – è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c – è consentita mediante consegna diretta alle persone.

## 5.10 ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE

### 5.10.1 NELLE AUTOSTAZIONI E NEI PARCHEGGI

Premesso che nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie di impianti pubblicitari sopra descritte, essi dovranno in maniera prioritaria rifarsi alle limitazioni dell'art.52 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S..

Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade urbane, il Comune di San Salvo per le aree di parcheggio prevede che possano essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10% della superficie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso; in base a quanto stabilito dall'art.52 comma 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., per la pubblicità abbinata alla fornitura di servizi, a patto che tali mezzi non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata o di uscita alla zona di parcheggio o dell'autostazione (ad eccezione alle insegne relative all'esercizio dell'autostazione o di segnalazione di parcheggio), possono essere installati impianti pubblicitari anche luminosi, così come mappe della città, luminose e non, o da altri sistemi e mezzi pubblicitari inseriti con un modello e un progetto unitario allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici o integrazione con punti Telecom o similari; in ogni tali inserimenti sono vietati nella zona **“A” Centro Storico ed ex Centro Storico**.

### 5.10.2. PUBBLICITA' SUGLI EDIFICI

Premesso che, per quanto riguarda la pubblicità, qualora questa sia collocata sugli edifici in cui è situata l'attività stessa essa dovrà attenersi a quanto specificato dalle norme in materia di insegne di esercizio.

Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio in ancoraggio agli edifici, il P.G.I.P. prevede che è vietata l'installazione di tali impianti pubblicitari sulle recinzioni e muri di cinta, balaustre ed inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme; saranno consentite sulle coperture piane e/o sui fronti architettonici solo qualora siano riscontrate idonee forme di installazione per gli edifici ad uso residenziale e dietro presentazione di nulla osta della proprietà o del condominio; la pubblicità sugli edifici è vietata nelle Zona **“A” centro Storico. (o altra zona da stabilire dal Comune)**.

La sporgenza dell'impianto non potrà essere , in caso di affaccio diretto su suolo pubblico, maggiore di quanto previsto dal vigente R.E. in materia di sporgenze su suolo pubblico..

### **5.10.3. PUBBLICITA' NEI CANTIERI**

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi situazioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico. Sulle recinzioni di cantiere è possibile installare solo plance per affissioni, cartelli o teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, ad un muro o autoportanti (in ogni caso in aderenza all'edificio in costruzione o ristrutturazione od alla perimetrazione dell'area di cantiere) durante tutta la durata dei lavori (con autorizzazione quindi limitata nel tempo) a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del C.d.S.

### **5.10.4. PUBBLICITA' NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE**

Sono ammesse insegne di ogni tipo purché di ridotte dimensioni ovvero proporzionate alle dimensioni volumetriche e di ingombro del manufatto ed al fine di evitare ridondanze visive con l'intorno paesaggistico e/o urbano in cui si collocano; Sono vietate segnalazioni visive eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

- a** – allestire il proprio banco, casotto, chiosco, vetrina o carrettino con decori;
- b** – mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, audiovisivi ecc...;
- c** – evitare qualsiasi appoggio ai muri, e relativa distesa di corde e ferri;
- d** – contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalle concessioni
- e** – non dovranno in nessun caso appoggiare alcunché non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni pubblici od in altri manufatti accessori di carattere urbano.

## **ART. 6 – AUTORIZZAZIONI**

Per l'ottenimento del regolare permesso di installazione ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

1. E' fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario prima di avere ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte dell'Amministrazione Comunale o da chi è chiamato a rilasciarla;
2. Fermo restando l'applicazione delle norme di cui agli art.53 – 54 del regolamento di esecuzione del CdS, il Comune di San Salvo prevederà, al fine di semplificare e chiarire l'iter procedurale relativo al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari la compilazione dell'apposito "Modulo di Richiesta" semplificato e la sua presentazione presso l'ufficio di competenza o come documentazione di base per la richiesta di eventuali pareri preventivi da inoltrare, in merito alla collocazione di impianti pubblicitari, al Comune di San Salvo.
3. La compilazione di tale "Modulo", in triplice copia di cui una in bollo, costituisce quanto necessario ad informare la casistica sui contenuti e sulle modalità di installazione; l'ufficio competente entro il termine di Legge, concede o nega l'autorizzazione, che in caso di diniego deve essere motivata;

4. E' ammessa una domanda singola o complessiva per l'installazione di uno o più impianti pubblicitari; per gli impianti previsti e disciplinati con apposita convenzione, la domanda per la loro installazione riguarderà la complessità del progetto e non saranno necessarie singole richieste anche per ulteriori integrazioni del progetto stesso, sarà necessaria la sola presentazione degli elaborati planimetrici unitamente a documentazioni fotografiche o similari, le quali saranno sottoposte all'approvazione dei relativi uffici competenti dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale attraverso i suoi organi di controllo si riserva in ogni caso di valutare tali domande multiple ovvero di sottoporre tali richieste a vincoli, prescrizioni particolari al fine di evitare abusi ed eccessi;
5. La richiesta di installazione multipla di mezzi pubblicitari è estesa anche per gli impianti a carattere provvisorio, straordinario o limitata nel tempo;
6. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre Autorità o Enti che dovrà essere preventivamente richiesta e presentata dagli interessati ;
7. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede pubblico dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia; gli interessati dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del P.G.I.P. anche tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza ove questa fossero richieste;
8. Una volta rilasciata l'autorizzazione l'impianto pubblicitario dovrà essere collocato secondo quanto stabilito dal progetto e dalle eventuali osservazioni relative all'installazione ed in ogni caso andrà esposta bene in vista la targhetta di identificazione di cui al seguente art.7. Per quanto concerne gli impianti di arredo urbano adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari e convenzionati con l'Amministrazione Comunale, sono esentati dall'esposizione della targhetta di identificazione di cui al seguente art.7.
9. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza ed incolumità pubblica previste dalla legislazione vigente e comunque in ogni caso il titolare dell'autorizzazione si assume tutte le responsabilità giuridiche relative alle dichiarazioni di conformità sulla messa in opera e sulle caratteristiche tecnico – fisiche dell'impianto pubblicitario autorizzato; per tanto il Titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'inosservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".
10. Il Comune provvederà a creare e mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o del mezzo pubblicitario autorizzato: le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale (art.53 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.).

#### **ART. 7 – TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE**

Fatto salvo quanto previsto dall'art.55 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., in relazione ai contenuti alle modalità di installazione, ai materiali ed alle tecniche di realizzazione il Comune di San Salvo prevede l'identificazione dell'autorizzazione secondo lo schema grafico allegato al presente regolamento.

Ogni impianto pubblicitario, ove possibile, dovrà perciò prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione uno spazio, non nascosto, nel quale collocare la targhetta identificativa con i relativi dati richiesti.

Nelle affissioni su plance a muro, su plance autoportanti od a bacheca, è obbligatorio segnalare, tramite l'apposita "targhetta" o simbolo, l'utilizzo commerciale "C" o istituzionale "I", al fine di

rispettare quanto stabilito dall'art.3 comma 3 del D.L. 507 del 15/11/93 e del Regolamento Comunale sulla pubblicità.

### **ART. 8 – VIGILANZA**

In base a quanto previsto dall'art.56 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S., il Comune di San Salvo, provvederà ad istituire controlli che avranno cadenza regolare e verranno affidati a personale istruito a tale incarico; controlli che verranno effettuati sul territorio di propria competenza al fine di verificare la corretta applicazione delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente P.G.I.P. Dovrà essere verificata la corretta applicazione dei dispositivi autorizzativi in merito alla realizzazione, l'ubicazione e alle caratteristiche del mezzo pubblicitario, si dovrà vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione, oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse, provvedendo a dare avvio all'iter procedurale secondo i termini di Legge qualora siano verificate condizioni di abusivismo, irregolarità di installazione od impianto pubblicitario difforme da quello autorizzato il quale dovrà essere rimosso a cura ed a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro un termine massimo di 7 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.

### **ART. 9 – NORME TRANSITORIE**

L'impiantistica esistente e non conforme alle norme del presente regolamento dovrà essere rimossa, in quanto i termini di adeguamento previsti dal C.d.S. sono ampiamente scaduti (31.12.1998), secondo le disposizioni del presente P.G.I.P. entro i termini e con le modalità qui di seguito riportate:

- 1- All'entrata in vigore del C.d.S. secondo l'art.58 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ovvero nei termini e con le modalità da esso previste, tutti gli impianti pubblicitari esistenti, e regolarmente autorizzati, dovevano essere adeguati entro mesi 12 (dodici), successivamente tale termine è stato esteso fino alla data del 31.12.1998, ciò significa che in assenza del presente Regolamento tutti gli impianti che a tutt'oggi non sono stati adeguati alle norme del Nuovo C.d.S., sono da considerarsi abusivi ed in quanto tali soggetti a rimozione.
- 2- Tutti gli impianti pubblicitari in regola con il Nuovo Codice della Strada e regolarmente autorizzati dovranno verificare la loro corrispondenza ed adeguarsi di concerto anche con le norme del P.G.I.P. entro e non oltre un termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento del P.G.I.P.
- 3- Il Comune di San Salvo per quanto concerne gli impianti collocati abusivamente o comunque privi di autorizzazione e quindi non in regola con il C.d.S. e con quanto previsto dal presente P.G.I.P., impone la loro rimozione, senza l'applicazione delle sanzioni previste, entro un termine massimo di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di accertamento.
- 4- Trascorsi i relativi periodi di transizione di cui ai punti precedenti verranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 5- Quanto stabilito dal presente articolo verrà pubblicato insieme alla comunicazione di entrata in vigore del P.G.I.P. in un apposito manifesto che verrà affisso al pubblico.

### **ART. 10 SANZIONI**

Per le inadempienze, gli abusi e la non osservanza parziale o totale del presente P.G.I.P., in ragione della quale possono insorgere denunce per danni verso la cosa pubblica, la proprietà o le persone, il P.G.I.P., oltre che al Codice Civile e Penale, si rimanda alle relative sanzioni tributarie ed amministrative secondo i termini di Legge nonché a quanto stabilito dagli articoli n. 49 e 50 del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

### **ART. 11 RINVIO IN MATERIA DI NORME SULLA PUBBLICITA'**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente P.G.I.P. si applicano le norme previste in materia di pubblicità dal D.L.vo 15 novembre 1997 n.507, mentre per le specifiche di sicurezza stradale si rimanda alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 ed al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, nonché alle loro successive variazioni e modifiche.

### **ART. 12 SEGNALETICA DIREZIONALE**

Con il presente articolo si entra in nuova categoria di manufatto che esula completamente da quanto fino ad ora trattato che riguardava il campo dei mezzi pubblicitari (art.23 del C.d.S. D.L.vo 285/92), mentre la segnaletica direzionale, come dice la parola stessa, entra e tratterà argomenti della segnaletica stradale e più precisamente della segnaletica direzionale con il coinvolgimento specifico della segnaletica di cui agli art.134 e 136 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. D.P.R. 495/92.

La segnaletica direzionale oggetto del presente articolo, è disciplinata dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Nuovo C.d.S., alle quali norme non è concesso derogare da qualsivoglia Regolamento Comunale, quanto di seguito sarà riportato non sarà altro che il sunto delle norme e delle condizioni particolare le quali dovranno essere osservate per l'installazione di tali tipi di manufatti.

La segnaletica inserita nel presente P.G.I.P. è quella per la quale è concessa la possibilità di installazione a soggetti privati (Associazioni di categoria, Enti non statali o comunali, soggetti singoli, Società di servizi ecc.) diversi dagli Enti proprietari delle strade ai quali dovranno essere rivolte le richieste di autorizzazione per l'installazione di detta segnaletica direzionale.

Al fine di omogeneizzare, razionalizzare ed economicizzare detti interventi sul territorio, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare l'installazione e la gestione a soggetti privati dietro stipula di apposita convenzione.

#### **12.1 – SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO**

**(art.134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. – art.39 del C.d.S.)**

Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli art.127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'art.78 comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S..

- a – turistiche**
- b – industriali, artigianali, commerciali**
- c – alberghiere**
- d – territoriali**
- e – di luoghi di pubblico interesse.**

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure II 100 e II 231 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S..

1. I segnali di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione previsti nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 (dieci) chilometri di distanza dal luogo segnalato.
2. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione, qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
3. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II 294 e II 295 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
4. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera *b*) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione o origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto dei commi 2 e 3.
5. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessari col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (figura II 296 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
6. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve far uso di segnali indicanti collettivamente la zona, tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (figura II 297 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.).
7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di rendere visivamente più agevole la percezione.
8. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinato all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
9. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a*) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera *b*) seguente (figura II 298 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.);
  - b*) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (figura II 299 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.);
  - c*) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizione autonoma e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente

sull'itinerario di destinazione (figura II 300 e figura II 301 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.).

10. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come sono esemplificati dalle figure de Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S..

## 12.2 – SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

(art.136 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. – art.39 del C.d.S.)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo **mod. II 1** indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., salvo diversa indicazione.
2. Il segnale di **Pronto Soccorso**, figura II.353 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducanti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale di **Assistenza Meccanica**, figura II.354 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale **Telefono**, figura II.355 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale **Rifornimento**, figura II.356 e II.357 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la
6. Il segnale **Fermata Autobus**, figura II.358 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione viabilità extraurbana.del Nuovo C.d.S., indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello, mod. II.6 avente le dimensioni della tabella II.9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.
7. Il Segnale **Informazioni**, figura II.360 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
8. Il segnale **Ostello per la Gioventù**, figura II.361 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica un ostello o albergo per la gioventù.
9. Il segnale **Area per Picnic**, figura II.362 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi a sostare.
10. Il segnale **Campeggi**, figura II.363 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendimento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. E' usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.
11. Il segnale **Motel**, figura II.365 del Regolamento di esecuzione ed Attuazione dl nuovo C.d.S., indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.
12. I segnali **Bar e Ristorante**, figure II.366 e II.367 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane; questi segnali sono vietati nei centri abitati.

- 13.** Il segnale **Taxi**, figura II.375 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., indica l'ubicazione di un area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali taxi. Le dimensioni normali sono di cm 40x60, quelle grandi di cm 60x90.
- 14.** Il segnale **Aree di Servizio (distributore di carburante, officina, ristorante e albergo)** sulla viabilità extraurbana è impiegato un segnale composito, figura II.376 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti dal Regolamento di Esecuzione ecc. del C.d.S. e dai commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.

### **ART.13 – RINVIO IN MATERIA DI NORME SULLA SEGNALETICA**

Per quanto non espressamente disciplinano dal presente P.G.I.P. in materia di segnaletica direzionale e più in generale la segnaletica stradale, concernenti le ubicazioni, le distanze, le caratteristiche di costruzione dei segnali e dei sostegni, la vigilanza, le sanzioni, la sicurezza ecc., si rimanda alle norme previste negli art.38 e 39 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, oltre che agli art.74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134 e 136 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, nonché alle loro successive variazioni e modifiche.

### **ART.14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente P.G.I.P. entra in vigore con decorrenza dal 15° giorno dalla data di ripubblicazione della deliberazione di approvazione ai termini dell'art.10 delle preleggi del Codice Civile.

Entro un anno dalla decorrenza il Comune di San Salvo si riserva la facoltà di verificare l'applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nella normativa che disciplina i "Segnali Turistici e di Territorio", introducendo tutte quelle modifiche che si riterranno opportune.